

CITTA' DI POMPEI

PROVINCIA DI NAPOLI

Q

BILANCIO DI PREVISIONE
2024 - 2026

Q. Piano degli incarichi annuali



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



SPESE DI PERSONALE

COLLABORAZIONI

L'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs n. 165/2001, vieta "alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato...".

Il D.Lgs. n. 75/2017 (c.detta "Riforma Madia") all'art. 22 comma 8 (come modificato dalla Legge di Bilancio n. 145/2018, art. 1 comma 1131, lett. f) ha previsto che tale divieto si applichi a decorrere dal 1° Luglio 2019.

Pertanto, non sono previsti tali tipologie di contratti nel corso dell'anno 2024.

RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE

Sono previste, invero, spese per rapporti di lavoro a tempo determinato, ex art. 90 TUEL.

In merito si rappresenta che:

Con riferimento al limite massimo delle spese ex art. 9, comma 28 della L. 122/2010 (50% spese sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009), si richiama la previsione del medesimo articolo che dispone che le limitazioni non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006.

Pertanto, i Comuni sottoposti al patto di stabilità interno, che hanno garantito la costante riduzione della spesa per il personale, e gli Enti di minori dimensioni esclusi dal patto di stabilità che abbiano contenuto tale spesa al di sotto di quella risultante nel 2008, non sono più soggetti all'obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009.

Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per il Comune di Pompei, sussiste un limite, relativo all'anno 2009, pari ad € 129.947,95 (come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2018, a seguito del parere espresso dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania n. 78/2018).

Per l'anno 2024 la somma prevista complessivamente a bilancio per il lavoro flessibile nelle forme sopra individuate è presumibilmente pari a :

€ 90.200,00 per lavoro a tempo determinato ex art. 90 TUEL

Totale € 90.200,00

Pertanto, il limite risulta rispettato.

CONSULENZE

Visto l'art. 57, comma 2, lettera b) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, sono previste nel Bilancio annualità 2024, spese per incarichi di consulenza pari a € 6.000,00 (All. 1).

Sono inoltre previste spese per incarichi a soggetti esterni per l'Ufficio Europa, rientranti nel medesimo inquadramento, pari a € 30.000,00.

LIMITI AL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

Con riferimento ai limiti alle risorse decentrate, con il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, attuativo della Legge n. 124 del 7 agosto 2015 (c.d. riforma della P.A. «Madia»), l'articolo 23, comma 2, ha disposto che: "al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

Pertanto, l'importo del fondo per il salario accessorio dei dipendenti, come costituito nel 2016 rappresenta il limite da non superare per l'anno 2024.

La magistratura contabile, Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, Delibera n. 139/2017 ha chiarito che il parametro, limitativo della spesa, deve essere calcolato tenendo conto delle decurtazioni effettuate nell'anno precedente. Di conseguenza, è stato formulato parere che il limite debba intendersi quale quello risultante dal riallineamento del fondo 2016, all'importo dell'anno 2015, come operato dall'Amministrazione, in esecuzione della norma poi abrogata.

Ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 135/2018, vanno in deroga al suindicato limite:

- gli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
- le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, anche con riferimento alle stabilizzazioni.

Nelle voci costitutive del fondo, ai sensi dell'art. 67, comma 5 lett. b) di risorse variabili, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, di cui all'art. 56-quarter, comma 1, lett. c) vanno inseriti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4, lett. c), e 5 del D.Lgs. n. 285/1992 e destinati all'erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

La Corte dei conti, sezione delle autonomie, SEZAUT/5/2019/QMIG - ha stabilito che: "La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada, che gli Enti possono destinare, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al "Fondo risorse decentrate" per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario" e che "I predetti sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel "Fondo risorse decentrate" e destinata all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell'ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro".

Il Fondo, inoltre, ai sensi dell'art. 67 CCNL citato, comma 3, lett. c), continua a essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.

Tra queste rientra l'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, che consente alle PA di stanziare un fondo apposito, in misura non superiore al 2 per cento sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti. L'80% delle risorse così costituite è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento, adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

Il Dirigente del Settore Affari Generali f.f.
Segretario Generale Dr. Vittorio Martino

Il Dirigente del Settore Affari Finanziari
Dr. Salvatore Petirro

Professionalità richiesta	Consulenza legale per redazione di pareri da parte di specialisti avvocati.
Tipologia incarico	<input checked="" type="checkbox"/> consulenza <input type="checkbox"/> studio <input type="checkbox"/> ricerca <input type="checkbox"/> collaborazione
Motivazione	Le fattispecie procedurali di competenza dell'Ente, sono notevolmente complesse, anche in ragione di una copiosa produzione legislativa nazionale/regionale, non di rado contraddittoria e di difficile coordinamento con le disposizioni vigenti nonché in ragione di interventi giurisdizionali sempre più puntuali e specifici, spesso addirittura innovativi ed integrativi rispetto all'ordinamento legislativo vigente.
Professionalità interne	<input checked="" type="checkbox"/> non esistono <input type="checkbox"/> esistono, ma non disponibili <input type="checkbox"/> come da verbale conferenza dei dirigenti in data <input type="checkbox"/> come da dichiarazione del responsabile del servizio
Coerenza della spesa	La spesa prevista è di € 6.000,00 compresi oneri accessori previsti per legge. La quantificazione degli oneri finanziari è avvenuta assumendo a parametro i valori medi di mercato, per prestazioni professionali di pari o simile specializzazione; Detta spesa è compatibile: <input checked="" type="checkbox"/> con i criteri per affidamento incarichi esterni previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi <input checked="" type="checkbox"/> con lo stanziamento nel bilancio di previsione (o nel PEG)
Durata prevista	ANNO 2024

